

GD 6DEDWR

IHEEUDLR

D /XQHGu

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri				
41	Italia Oggi Sette	02/03/2020	<i>INGEGNERI, LE DONNE TRAINANO LE ISCRIZIONI</i>	3
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
19	Il Sole 24 Ore	02/03/2020	<i>VERIFICA DELLE RITENUTE NEGLI APPALTI A CATENA (V.Pepe)</i>	4
1	Il Sole 24 Ore	29/02/2020	<i>AGEVOLAZIONI BONUS FACCIATE, ESCLUSA LA COMUNICAZIONE ALLE ENTRATE</i>	7
Rubrica Innovazione e Ricerca				
30	Corriere della Sera	02/03/2020	<i>LA TECNOLOGIA CHE CI AIUTA AD AFFRONTARE L'EMERGENZA (G.Verona)</i>	8
35	Corriere della Sera	01/03/2020	<i>"LA TECNOLOGIA? SERVE ALL'UOMO MA NON DEVE SOSTITUIRLO" (A.Ducci)</i>	9
23	Corriere della Sera	29/02/2020	<i>Int. a R.Cingolani: NON POSSO ESCLUDERE CHE I ROBOT UN GIORNO DIVENTINO UOMINI (S.Lorenzetto)</i>	11
Rubrica Economia				
28	L'Economia (Corriere della Sera)	02/03/2020	<i>PAGAMENTI ITALIA A TROPPE VELOCITA' (I.Trovato)</i>	14
Rubrica Altre professioni				
1	Il Sole 24 Ore	02/03/2020	<i>I NUOVI TREND DEGLI STUDI LEGALI: E-SPORTS, TECNOLOGIE E BREVETTI (V.Uva)</i>	16
11	Il Sole 24 Ore	02/03/2020	<i>NOTAI VERSO LA PARITA' DI GENERE: LE DONNE VINCONO IL 50% DEI POSTI (F.Landolfi)</i>	20
Rubrica Università e formazione				
7	Corriere della Sera	02/03/2020	<i>INSEGNAMENTI TELEMATICI LAUREE GLI ATENEI IN EMERGENZA PUNTANO SUL DIGITALE (S.Chiale/C.Lombardo)</i>	22
Rubrica Professionisti				
25	Italia Oggi	29/02/2020	<i>SULL'EQUO COMPENSO UNA REAZIONE A CATENA (S.D'alesio)</i>	24
Rubrica Fisco				
14	Il Sole 24 Ore	02/03/2020	<i>RITENUTA PER LA STP CHE PAGA STIPENDI IN OLANDA</i>	25

Ingegneri, le donne trainano le iscrizioni

Le donne spingono le iscrizioni al Consiglio nazionale degli ingegneri. Rispetto al 2019, infatti, cala il numero di ingegneri uomini, mentre l'incremento delle donne (che costituiscono quasi il 16% degli iscritti) compensa la flessione. E quanto emerge dal bollettino pubblicato dal Consiglio nazionale ingegneri. Come detto, rispetto al 2019, spicca il fatto che il saldo positivo è stato realizzato solo grazie alla crescita costante del numero di donne iscritte che ha superato quota 38 mila, circa mille in più rispetto al 2019. La Lombardia si conferma la regione con il maggior numero di iscritti (30.556), seguita dal Lazio (28.223) e dalla Campania (26.855).



159329

Verifica delle ritenute negli appalti a catena

DL FISCALE

Appaltatori e subappaltatori soggetti ai nuovi obblighi previsti per i committenti

L'associazione temporanea di imprese dovrà essere intesa unitariamente

Pagina a cura di
Valentina Pepe

La certificazione del possesso dei requisiti di regolarità fiscale rilasciata dall'agenzia delle Entrate alle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici è al momento la soluzione di maggior tutela per i committenti, rispetto al nuovo obbligo di verifica del versamento delle ritenute dei lavoratori impiegati per appalti di opere e servizi labour intensive. Le aziende devono infatti prestare molta attenzione ai nuovi obblighi, per evitare il rischio di contestazioni, anche a distanza di mesi dall'avvio di un appalto.

Dal 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la disciplina introdotta dall'articolo 4 del Dl fiscale collegato alla manovra (Dl 124/2019) che - nelle ipotesi di appalto di opere, servizi o di rapporti negoziali assimilati - investe i committenti di complessi obblighi di vigilanza, controllo e segnalazione sul corretto versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori impiegati dall'appaltatore/subappaltatore/affidatario, per appalti o rapporti:

- di valore annuo superiore a 200mila euro;
- caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera;
- endoaziendali;
- con uso di beni strumentali riferibili al committente.

L'unica ipotesi di esonero dal nuovo regime di controlli si confi-

gura appunto se l'affidatario fornisce al committente la certificazione del possesso dei requisiti di regolarità, rilasciata dall'agenzia delle Entrate, con validità di quattro mesi dal rilascio.

Fuori da questa ipotesi, se il committente non adempie gli obblighi posti a suo carico, è soggetto alle stesse sanzioni che gravano sui sostituti di imposta - appaltatori, subappaltatori o affidatari - per il versamento non corretto o tardivo delle ritenute (l'impianto sanzionatorio previsto dalle nuove regole si applicherà però da maggio, come ha chiarito l'agenzia delle Entrate nella circolare 1/E/2020). Il versamento delle ritenute diventa più complesso per i soggetti obbligati, dovendo gli affidatari predisporre distinte deleghe per ciascun committente e senza possibilità di compensazione per il pagamento delle ritenute fiscali dei lavoratori.

Le nuove regole - che sono state inserite nell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 - nascono con la finalità di contrastare la problematica dell'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali a favore dei lavoratori impiegati in appalti e nei rapporti negoziali assimilabili. Una finalità strettamente connessa alla volontà, espressa dal legislatore, di contrastare la somministrazione illecita di manodopera, fenomeno che riguarda soprattutto gli appalti labour intensive, caratterizzati dal prevalente utilizzo della manodopera rispetto a mezzi e beni strumentali.

La nuova disciplina, piuttosto complessa, ha generato numerosi dubbi interpretativi e difficoltà di carattere applicativo, in primis con riferimento al perimetro soggettivo e oggettivo di applicazione della norma.

Con la circolare 1/E del 12 febbraio 2020, l'agenzia delle Entrate ha fornito un'articolata serie di chiarimenti, anche rispetto a questi aspetti.

Nell'individuare i soggetti obbli-

gati, la circolare introduce il concetto di «rapporti a catena», stabilendo che ciascun soggetto della catena (committente, appaltatore, subappaltatore) può rivestire la qualifica di committente in base alla normativa. Di conseguenza anche l'appaltatore può essere considerato committente del subappaltatore.

Passando ai requisiti oggettivi dell'appalto, per evitare frazionamenti contrattuali elusivi, la soglia di valore annuo superiore a 200mila euro, sarà verificata unicamente nel rapporto contrattuale tra committente e affidatario originari.

La circolare chiarisce, ancora, che la soglia di valore dei 200mila euro va riferita all'anno solare (1° gennaio-31 dicembre), con un meccanismo di calcolo di pro-rata temporis su base mensile, in dodicesimi. Nell'ipotesi di utilizzo del contratto quadro, senza predeterminazione di corrispettivo, seguendo il criterio di cassa indicato nella circolare, gli obblighi previsti dall'articolo 17-bis decorrono solo dopo il superamento della soglia di 200mila euro su base annua.

Sempre sui requisiti oggettivi dell'appalto, rispetto al concetto di «prevalenza di manodopera», l'agenzia delle Entrate nella circolare determina «la prevalenza» sulla base del rapporto tra la retribuzione lorda dei lavoratori e il prezzo complessivo dell'appalto, che deve essere superiore al 50 per cento. Questo indice numerico parrebbe tuttavia riferibile ai soli appalti di opere e non a quelli di servizi, che dovrebbero presumersi labour intensive.

L'agenzia delle Entrate ha chiarito anche che l'uso, nell'ambito dell'appalto, di «beni strumentali» riferibili al committente può dirsi escluso quando i beni strumentali siano esclusivamente riferibili alle imprese affidatarie e non riconducibili ad alcun titolo - proprietà, possesso o detenzione - al committente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI ONERI COLLEGATI

Il committente valuta anche l'adeguatezza delle retribuzioni

Per l'agenzia delle Entrate deve esserci congruità con la prestazione

La nuova disciplina sulle ritenute negli appalti sta destando rilevanti preoccupazioni tra gli operatori del sistema produttivo del nostro Paese.

Le preoccupazioni riguardano, in primis, la corretta esecuzione dei processi amministrativi e gestionali legati ai nuovi adempimenti e il rischio di congestione degli uffici territoriali dell'agenzia delle Entrate: ciò sia in riferimento alle nuove modalità di predisposizione delle deleghe di pagamento delle ritenute – distinte per ogni committente – sia in riferimento alla procedura per ottenere la certificazione di regolarità fiscale che – con cadenza quadrimestrale – consente l'esenzione dai vincoli previsti dall'articolo 17 bis del Dlgs 241/1997.

Doveri di controllo estesi

Perplessità è stata espressa anche in riferimento alla scelta di spostare in capo ai committenti stringenti doveri di controllo, propri dell'amministrazione finanziaria, senza considerare i costi necessari e le energie sottratte al fare impresa e le ripercussioni che la nuova disciplina del blocco dei pagamenti dei corrispettivi potrebbe avere rispetto al regolare svolgimento dell'attività di interi settori.

La circolare 1/E dell'agenzia delle Entrate del 12 febbraio scorso precisa che il committente dovrebbe verificare, tra l'altro, che la retribuzione del singolo lavoratore non sia «manifestamente incongrua» basandosi non solo sulla documentazione trasmes-

sagli dall'appaltatore-affidatario ma anche sui parametri del Ccnl e sull'effettiva presenza dei lavoratori nella sede del committente. Le implicazioni legate all'effettuazione di controlli così stringenti, in termini di possibile ingerenza del committente nell'esecuzione dell'appalto, sono da valutare con cautela.

La compatibilità con la privacy

Sono stati rilevati dubbi anche sulla compatibilità della nuova normativa, nella parte in cui è prevista la trasmissione al committente di alcuni dati personali dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, con quanto previsto dal Regolamento (Ue) 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

In ultimo, la limitazione dell'operatività della norma dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 ai soli appalti/subappalti caratterizzati dall'utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente potrebbe consentire di escludere dall'operatività della nuova disciplina numerosissime ipotesi tipiche di appalti endoaziendali di servizi "labour intensive" a rischio di somministrazione illecita di manodopera, ipotesi che la norma mira proprio a contrastare.

Nella prima fase applicativa della nuova disciplina, è consigliabile pertanto utilizzare estrema cautela nel considerare esclusi dall'ambito di applicazione della norma in commento gli appalti di valore superiore a 200mila euro, endoaziendali e "labour intensive", ove tale esclusione si fondi esclusivamente sulla valutazione del mancato utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I CASI

RAPPORTI «A CATENA»

L'ambito di applicazione

Il committente A (una società straniera esclusa dall'applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997) stipula un appalto di servizi con l'appaltatore B del valore di 300mila euro. L'appaltatore B subappalta alle società C e D servizi del valore di 150mila euro ciascuna

Nei rapporti "a catena" la soglia dei 200mila euro è verificata tra l'originario committente (anche se escluso dall'articolo 17-bis) e l'affidatario. In questo caso, l'appaltatore B è committente rispetto alle subappaltatrici C e D. Stante il valore dell'appalto originario (300mila euro) - ricorre il requisito economico previsto dall'articolo 17-bis

CONTRATTI QUADRO

La soglia di 200mila euro

Il committente A stipula con l'appaltatore B il 20 febbraio 2020 un contratto di appalto che scade il 20 febbraio 2022, senza che ci sia un corrispettivo predeterminato

In presenza di contratti che non abbiano un prezzo o una scadenza predeterminati (contratti-quadro), si segue un criterio di cassa: gli obblighi previsti dall'articolo 17-bis decorreranno dopo il superamento della soglia di 200mila euro su base annua e cesseranno alla scadenza dei contratti

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE

Tra appaltatori diversi

Il committente A stipula diversi contratti di appalto frazionati con diversi appaltatori: B, C e D, ciascuno del valore di 150mila euro per anno solare. Le imprese B, C, e D sono associate in un'associazione temporanea di imprese


Nel caso di imprese associate in un'associazione temporanea di imprese, l'Ati sarà da intendersi unitariamente in base all'articolo 17-bis. Nel caso in questione, il committente A - stante il valore complessivo degli appalti di 450mila euro - è soggetto agli obblighi previsti dall'articolo 17-bis

BENI RICONDUCIBILI AL COMMITTENTE

In parte non degli affidatari

In un appalto di servizi, anche se la maggior parte dei beni strumentali è riferibile all'appaltatore B, sono utilizzati in via residuale alcuni beni che si trovano sul luogo di esecuzione dell'appalto, non riferibili all'appaltatore B

La nozione di "beni strumentali" (non solo macchinari e attrezzature), riconducibili al committente a qualunque titolo giuridico, è aperta: proprietà, possesso, detenzione. Per escludere l'applicazione dei nuovi obblighi, è necessario che i beni strumentali usati nell'appalto siano riferibili esclusivamente agli affidatari



159329

Agevolazioni
Bonus facciate,
esclusa
la comunicazione
alle Entrate

Luca De Stefani
 — a pagina 23

Bonus facciate senza comunicazione alle Entrate

AGEVOLAZIONI

**È stato superato
 l'avviso al Centro
 operativo di Pescara**

Luca De Stefani

Anche per il bonus facciate, come per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, non è necessario, alla fine dei lavori, inviare al Centro operativo di Pescara, la «dichiarazione di esecuzione» degli stessi, se questi sono di importo superiore a 51.645,69 euro. La norma istitutiva della nuova detrazione Irpef e Ires del 90% sulle facciate esterne degli edifici prevede che si applichino le disposizioni del decreto del ministro delle Finanze 41/98.

Pertanto, tutti i contribuenti (anche se imprese) devono indicare nella propria dichiarazione (730 o Redditi) i dati catastali dell'immobile e gli eventuali estremi di registrazione dell'atto di detenzione (locazione o comodato). Questo adempimento ha sostituito dal 14 maggio 2011 la comunicazione che doveva essere effettuata al Centro di Pescara, prima dell'inizio degli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 7, comma 2, lettera q, decreto legge 70/11); in ogni caso, i dati catastali non vanno riportati se gli interventi sono influenti dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda dell'edificio (circolare 2/E/20). Ancora oggi l'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto 41/98 prevede che, per gli interventi oltre 51.645,69 euro, si debba inviare al Centro di Pescara, al termine dei lavori, una dichiarazione di esecuzione lavori, sottoscritta da un soggetto iscritto all'albo ingegneri, architetti e geometri o altro soggetto abilitato all'esecuzione de-

gli stessi. Anche per il bonus facciate, però, dovrebbe valere il chiarimento della circolare 13/E/13, secondo la quale, dal 1° gennaio 2012, questa dichiarazione non è più necessaria ai fini dei controlli, considerando che il provvedimento delle Entrate 149646/11, relativo ai documenti da conservare, dal 1° gennaio 2012, ai fini della detrazione per gli interventi sul recupero del patrimonio edilizio non ha citato questa comunicazione. Una conferma di ciò deriva anche dal silenzio su questo adempimento da parte della circolare del 2/E/20.

Anche per il bonus facciate, invece, i contribuenti devono conservare ed esibire, in caso di controllo, i documenti indicati nel citato provvedimento del 2 novembre 2011:

- le abilitazioni amministrative richieste (Scia, Cila o altro) o l'autocertificazione relativa al non obbligo di alcun titolo abilitativo (come per la manutenzione ordinaria) e della data di inizio lavori;
- l'eventuale accatastamento per gli immobili non censiti;
- le ricevute di pagamento dell'Imu, se dovuta;
- le ricevute di pagamento degli altri «tributi locali sugli immobili» (adempimento aggiunto dalla circolare 2/E/20);
- l'eventuale delibera di approvazione di esecuzione lavori per parti comuni e tabella millesimale;
- l'eventuale dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori, se gli stessi sono effettuati dal detentore del bene che non è un convivente;
- l'eventuale comunicazione preventiva all'Asl, se prevista dall'articolo 99, comma 1, Dlgs 81/08;
- fatture e ricevute fiscali della spesa e ricevute dei bonifici «parlanti».

La mancata effettuazione dei predetti adempimenti non consente la fruizione del bonus facciate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coronavirus Sono due le opportunità del digitale che il pericolo di contagio ha sdoganato: il lavoro agile e la didattica a distanza. C'è da augurarsi che passato il male non lo dimentichiamo

LA TECNOLOGIA CHE CI AIUTA AD AFFRONTARE L'EMERGENZA

di **Gianmario Verona**

La tecnologia è la più cara amica dell'uomo dai tempi di Sapiens. Dalla scoperta del fuoco, sino all'invenzione del digitale, ci ha aiutato sia a sopravvivere sia a vivere meglio. E in questi tempi bui di coronavirus, la tecnologia conferma questo suo potenziale immenso, irradiando quotidianamente l'oscurità delle nostre paure.

Oltre alla velocità con cui si cerca di trovare una soluzione farmacologica, basti pensare alla rilevazione puntuale della diffusione del Covid-19 a livello globale. Si pensi anche al drammatico problema della quarantena in assenza di canali digitali, che invece non solo fanno compagnia alle persone isolate e le tengono costantemente aggiornate sugli sviluppi della vicenda, ma permettono loro di procacciarsi viveri con l'aiuto di conoscenti connessi e app che gestiscono servizi domiciliari innovativi.

Ma in questa tragica vicenda, mal gestita politicamente a livello internazionale, due sono le enormi opportunità della tecnologia digitale che il pericolo del contagio ha definitivamente sdoganato: il lavoro agile, in inglese *smart working*, e la didattica a distanza, o *distance learning*.

In verità il movimento degli *smart worker* era già in cammino e a fine 2019 se ne stimavano in Italia 570 mila con un più 20% rispetto all'anno precedente. Ma era un cammino lento e non agile a differenza del nome che si porta addosso. Un cammino in parte guardato con sospetto e ostacolato anche da problemi infrastrutturali. In Italia la copertura della rete internet con una connessione in download di almeno 30 Mbps riguarda solo il 58% di unità immobiliari (in Europa l'80% delle fami-

glie) se poi guardiamo ai dati di copertura della Nga-Vhcn (Very High Capacity Networks), ovvero di connessione notevolmente maggiore di 100Mbps in download che può raggiungere il Gbit/s, le percentuali sono ancora più drammatiche: 12,1 per l'Italia, 58 per l'Europa. Improvvisamente però la paura del contagio, o pensando positivo, le azioni necessarie per contenere la diffusione del virus, ci ha fatto dimenticare il problema della banda larga e ci ha mostrato la via, dai più illuminati già intrapresa, di un futuro in cui la tecnologia è benigna, in cui la tecnologia ci aiuta a vivere meglio, è più sostenibile, efficace ed efficiente.

Anche il *distance learning* era lentamente avviato. Dopo la sbornia dei Mooc (Massive online open courses) e dei nuovi *business model* che fanno esclusivamente educazione a distanza di qualche anno fa, ci si stava dimenticando dell'importanza del digitale nella didattica quando combinato con l'interazione fisica (in

Bocconi seguiamo questa prassi già in più del 30% dei nostri insegnamenti). Prima di tutto significa liberare tempo ed energie per le attività d'aula che per ciascuno studente diventano il momento di confronto, analisi e dibattito con il docente e l'intera classe. In digitale portiamo l'informazione e la conoscenza elementare (quella che un tempo si definiva lezione frontale) che in aula trasformiamo in conoscenza complessa ed esperienza e che consente di costruire le abilità individuali e le competenze. Ma il digitale ci permette, e sempre più ci permette, di personalizzare l'apprendi-




Solitudine
La quarantena sarebbe drammatica per le persone isolate se fossero prive dei nuovi canali informatici

mento e avvicinarci ai bisogni didattici di ciascuno studente. Con una razionale segmentazione dei gruppi, ci si può infatti avvicinare ai singoli anche in aule medio-grandi e favorire lo sviluppo anche delle cosiddette *soft skill* – capacità di ascolto, comunicazione, empatia – tanto fondamentali in un contesto di lavoro sempre più globale.

L'epidemia ha avuto il merito, inconsapevole e opportunistico, di spingere aziende, scuole e università nelle braccia del lavoro agile e del *distance learning*. Quello che dobbiamo ora sperare è che passato il male non ci dimentichiamo di quanto caldo e rassicurante sia questo abbraccio digitale. Combinandolo adeguatamente con la fondamentale parte esperienziale e fisica, che rappresenterà sempre il naturale alveo dell'essere umano per lavoro e istruzione, ci consentirà di fare un altro passo importante nella storia dell'umanità, esattamente come le scoperte che hanno cadenzato l'uomo dalla sua nascita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



«La tecnologia? Serve all'uomo Ma non deve sostituirlo»

Kelly (Ibm): sviluppare l'intelligenza artificiale con principi etici

L'accordo
 di **Andrea Ducci**

ROMA «Il grande dibattito è tra l'intelligenza aumentata, che integra e supporta il pensiero dell'uomo e, dall'altra parte, l'intelligenza artificiale capace di svolgere le attività appannaggio esclusivo dell'uomo». A porre la questione, spiegando quanto a lungo sia stata discussa e analizzata è il vicepresidente di Ibm, John Kelly III.

La scelta adottata all'interno del gigante americano, dove sono stati inventati il primo calcolatore meccanico e, più di recente, il sistema di intelligenza artificiale ribattezzato Watson, ha assunto una veste definitiva. «Il binomio uomo macchina è imbattibile, le nuove tecnologie, combinate alla possibilità di velocizzare e ottimizzare i processi, costituiscono un'opportunità storica, ma abbiamo anche la consapevolezza che l'obiettivo

è aumentare l'intelligenza dell'uomo, senza mai sostituirlo», spiega Kelly. La scelta di trasferire all'interno di una macchina come Watson competenze e conoscenze esclusive della mente umana investe una serie di aspetti etici.

Temi tanto complessi quanto correlati al comportamento dell'uomo nella scelta e nell'attuazione responsabile del bene e del male, che ogni giorno devono coniugarsi con l'operatività di un gruppo che ha archiviato il 2019 con ricavi pari a 69 miliardi di euro e che investe quasi 5 miliardi in ricerca e sviluppo, registrando ogni anno centinaia di brevetti collegati all'intelligenza artificiale. «La società imparerà ad avere fiducia nell'intelligenza artificiale, è necessario comprendere che il suo sviluppo si fonda su principi etici e che i campi di applicazione in alcuni settori come la ricerca medica e la lotta contro

le malattie portano già grandi benefici», osserva Kelly III, che a Roma ha partecipato ai lavori organizzati dalla Pontificia Accademia per la Vita dedicati ai temi di una visione etica dell'intelligenza artificiale. Una discussione che ha portato a elaborare e a firmare un documento condiviso con alcune direttrici per disciplinare lo sviluppo e l'impiego delle tecnologie più avanzate.

Oltre a Ibm, a siglare l'impegno, promosso sotto l'impulso del Vaticano, sono stati il presidente di Microsoft, Brad Smith, la ministra per l'Innovazione e la tecnologia, Paola Pisano, e il direttore generale della Fao, Dongyu Qu. «I principi attraverso i quali Ibm ha costruito una reputazione sono basati su trasparenza, inclusione, responsabilità, imparzialità, affidabilità, sicurezza e privacy. Le nuove tecnologie nel campo del riconoscimento facciale, per

esempio, consentono un progresso per l'utilizzo dei nostri telefoni o per individuare persone ricercate e criminali, d'altra parte — chiarisce Kelly III — rappresentano un pericolo se utilizzate per influenzare o modificare il corso del destino di un governo». Algoritmi e tecnologie digitali spaventano anche per gli effetti che genereranno sul mondo del lavoro. «Ci sarà una profonda trasformazione della forza lavoro, ogni tipo di impiego in qualsiasi settore esso sia è destinato a cambiare per effetto dell'intelligenza artificiale, ma la verità è che solo una minoranza di posti di lavoro è destinata a scomparire. Il resto dovrà invece passare attraverso nuovi percorsi di formazione professionale e nuove competenze in grado di operare con il supporto diretto indiretto di una qualche forma di Intelligenza Artificiale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Uomo-macchina
Il binomio uomo
macchina è imbattibile,
le nuove tecnologie sono
un'opportunità storica

